

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5707 del 25/10/2017
Oggetto	Rilascio di concessione per l'occupazione di due aree demaniali nei Comuni di Borghi e Poggio-Torriana mediante attraversamento con elettrodotto aereo da realizzarsi per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.A. di un impianto di produzione di energia elettrica da biomassa. Procedimento RN16T0014 Richiedente: Soc. Agricola Pratomagno s.s..
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5893 del 24/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rilascio di concessione per l'occupazione di due aree demaniali nei Comuni di Borghi e Poggio-Torriana mediante attraversamento con elettrodotto aereo da realizzarsi per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.A. di un impianto di produzione di energia elettrica da biomassa.

Procedimento RN16T0014 – Richiedente: Soc. Agricola Pratomagno s.s..

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca e la successiva integrazione relativa alle “*Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica*”;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini e il PTCP della Provincia di Forlì Cesena;
- l’art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- l’art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

PRESO ATTO che con istanza registrata al protocollo PGRN/2016/7231 del 28/09/2016 il Sig. Torroni Gabriele, in qualità di legale rappresentante della Soc. Agricola Pratomagno s.s. (C.F. 00143730406) con sede legale in Corso Perticari n. 114 del Comune di Savignano sul Rubicone (FC), ha chiesto la concessione per l’occupazione di due aree demaniali nei Comuni di Borghi e Poggio-Torriana con due tratti di elettrodotto aereo da realizzarsi per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.A. di un impianto di produzione di energia elettrica da biomassa, come di seguito individuate:

- area posta in sponda destra del fiume Uso catastalmente individuata nel Comune di Poggio-Torriana (ex Torriana) al foglio 1 mappale n. 262;
- area posta in sponda sinistra del fiume Uso catastalmente individuata nel Comune di Borghi al foglio 20 antistante i mappali 21, 116, 33, 117, 36, 38 e 40;

RILEVATO che i due tratti di elettrodotto in questione attraversano, in parte, aree del demanio idrico già in concessione a terzi, e più precisamente:

- procedimento RNPPT0265. Azienda Agricola Cecchini Lucas, aree concesse ad uso agricolo poste in sponda sinistra del fiume Uso nel Comune di Borghi distinte catastalmente al Foglio 20 antistanti i mappali 40, 36, 38 e 117;
- procedimento RN10T0037. Azienda Agricola Valverde s.a.s. di Torroni Giuseppe & C., area concessa ad uso incolto, prato permanente, area cortiliva e occupazione con porzione di fabbricati ad uso allevamento e cabina elettrica, posta in sponda destra del fiume Uso nel Comune di Poggio-Torriana (ex Torriana) distinta catastalmente al Foglio 1 mappale 262;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 312 del 19/10/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che Arpaè – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, con nota di prot. PGRN/2016/9395 del 13/12/2016, ha comunicato alla Azienda Agricola Cecchini Lucas ed alla

Azienda Agricola Valverde l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di che trattasi;

- che le aree demaniali in questione non ricadono all'interno di un sito della Rete Natura 2000;
- che la scrivente Struttura con nota PGRN/2016/7349 del 03/10/2016 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015, n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2285 del 24/11/2016, trasmessa con nota di prot. PC/2016/38422 del 28/11/2016, registrata in pari data al protocollo Arpae PGRN/2016/8937, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il canone di concessione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 786,00 (euro settecentoottantasei/00) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che il canone di concessione relativo all'anno 2017, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è definito in € 328,00 (euro trecentoventotto/00), pari a cinque mensilità del canone annuo;
- che il deposito cauzionale ammonta, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, ad €. 786,00 (euro settecentoottantasei/00), pari ad una annualità del canone di concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- che con nota prot. PGRN/2017/7439 del 4/8/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PGRN/2017/9733 del 16/10/2017;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 26/09/2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 328,00 sul conto corrente con coordinate IBAN IT-25-R-07601-02400-001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 11/10/2017, quale canone relativo all'anno 2017 (cinque mensilità);
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 786,00 sul conto corrente con coordinate IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 11/10/2017, a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, come integrato da quelle contenute nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per un massimo di anni 12 (dodici);

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Soc. Agricola Pratomagno s.s. (C.F. 00143730406) con sede legale in Corso Perticari n. 114 del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) la concessione per l'occupazione di due aree demaniali nei Comuni di Borghi e Poggio-Torriana mediante attraversamento con due tratti di elettrodotto aereo da realizzarsi per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.A. di un impianto di produzione di energia elettrica da biomassa, come di seguito individuate:

- **Tronco 1:** nuova linea elettrica aerea con cavi ELICORD 3x150 Al (diametro circoscritto nominale 73,3 mm) della lunghezza complessiva di 114,00 m., di cui 106,00 m. su area demaniale, posta su nuova palificazione, sita in sponda destra del fiume Uso e catastalmente individuata in Comune di Poggio-Torriana (ex Torriana) al Foglio n. 1 mappale n. 262;
- **Tronco 2:** nuova linea elettrica aerea con cavi ELICORD 3x150 Al (diametro circoscritto nominale 73,3 mm) della lunghezza complessiva di 667,00 m., di cui 535,00 m. su area demaniale, posta su nuova palificazione, sita in sponda sinistra del fiume Uso e catastalmente individuata in Comune di Borghi al foglio n. 20 antistante i mappali n. 21, 116, 33, 117, 36, 38 e 40;

per una lunghezza complessiva su area demaniale di 641,00 m.. Tali tratti di elettrodotto risultano sostenuti da n. 7 pali da posizionarsi in area demaniale.

Le due aree demaniali coinvolte sono individuate nell'elaborato grafico allegato, parte integrante del presente atto (Elaborato T15 – Tracciato linee ENEL su aree demaniali);

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2028;
5. di stabilire il canone annuo in €. 786,00 (euro settecentoottantasei/00). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre

disposizioni di legge;

7. di fissare, secondo quanto indicato in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in € 328,00 (euro trecentoventotto/00) pari a cinque mensilità del canone annuo, dando atto del fatto che il canone è stato versato in data 11/10/2017;
8. di stabilire il deposito cauzionale in €. 786,00 (euro settecentoottantasei/00), pari ad una annualità del canone annuo, dando atto che è stato versato;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
10. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
11. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento;
12. che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpaе.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Agricola Pratomagno s.s. (C.F. 00143730406), in seguito indicata come “Concessionario”.

Procedimento RN16T0014.

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha per oggetto la concessione per l'occupazione di due aree demaniali nei Comuni di Borghi e Poggio-Torriana con due tratti di elettrodotto aereo da realizzarsi per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.A. di un impianto di produzione di energia elettrica da biomassa, come di seguito individuate:

- area posta in sponda destra del fiume Uso catastalmente individuata nel Comune di Poggio-Torriana (ex Torriana) al foglio 1 mappale n. 262;
- area posta in sponda sinistra del fiume Uso catastalmente individuata nel Comune di Borghi al foglio 20 antistante i mappali 21, 116, 33, 117, 36, 38 e 40;

Le due aree demaniali coinvolte sono individuate nell'elaborato grafico allegato all'atto di concessione (Elaborato T15 – Tracciato linee ENEL su aree demaniali).

Articolo 2
DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2028.

Articolo 3
CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 786,00 (euro settecentoottantasei/00) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in

base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone;
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'accesso all'area per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per il necessario alla costruzione, all'ispezione e alla manutenzione dei beni;
2. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
4. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
5. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
7. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
8. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;

9. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

13. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
14. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
15. il mancato pagamento di due annualità del canone;
16. la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2285 del 24/11/2016 di seguito riportate:

1. Il nulla-osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito demaniale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie

alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dalla Soc. Agricola Pratomagno s.s. con i rispettivi proprietari. Si dovrà procedere nei confronti degli attuali concessionari come sopraindicato laddove la linea elettrica in questione interessi tali aree demaniali;

2. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. In particolare la Soc. Agricola Pratomagno s.s., nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori; ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione concedente Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - Sede di Rimini;
3. Nelle aree demaniali in questione, ricadenti all'interno delle fasce con probabilità di inondazione corrispondenti a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal P.A.I. (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico), sono vietati il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso;
4. La Soc. Agricola Pratomagno s.s. è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso; stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla-osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà alla Soc. Agricola Pratomagno s.s. adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
5. La Soc. Agricola Pratomagno s.s. dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune; in tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. Detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente; in particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità. Sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito HYPERLINK "<http://www.arpa.emr.it/>"www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;
6. La Soc. Agricola Pratomagno s.s. è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi e accertamenti;
7. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio alla Soc. Agricola Pratomagno s.s. o ai tecnici da questa incaricati;

8. Per l'esercizio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti;
9. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali; l'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito demaniale;
10. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - Sede di Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (Arpae) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo; in particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;
12. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.